

Un Comune chiede quali siano gli obblighi relativi alla rimessa per un'attività di noleggio con conducente mediante autovettura.

La legge regionale 21/1992 con l'articolo 3 comma 3 obbliga gli operatori di noleggio con conducente (NCC) a detenere una rimessa nel Comune di rilascio: ... “3. La sede operativa del vettore e **almeno una rimessa** devono essere situate **nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.** ...”

Il medesimo articolo 3 della citata legge 21/1992 prevede comunque la possibilità di disporre di **ulteriori rimesse** a condizione che si trovino localizzate **nei Comuni della medesima provincia** in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

L'obbligo di disporre di apposita rimessa nel Comune va dichiarato al momento del rilascio dell'autorizzazione ma permane per tutta la durata di svolgimento dell'attività.

Il successivo articolo 8 comma 3 precisa infatti che: “per poter **conseguire e mantenere l'autorizzazione** per il servizio di noleggio con conducente **è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico**, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.”

Il Suap può quindi procedere a verificare la disponibilità della rimessa nel proprio comune, in base a valido titolo giuridico, precisando che è un requisito obbligatorio per il mantenimento dell'autorizzazione.